



Ordinanza del Sindaco

Numero
6
del 01-06-2019

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
(Provincia del Sud Sardegna)
Via Trento, 2 – 09037 S.Gavino M.le (SU)

Codice Fiscale: 82001790920
Partita IVA: 00611440926

Centralino: 070 937491

Posta certificata:
protocollo.sangavino@pec.comunas.it
Sito Web:
www.comune.sangavinomonreale.vs.it

Oggetto: MISURE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI SUI TERRENI ADIACENTI A LINEE FERROVIARIE.

L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di giugno, il Sindaco, Tomasi Carlo

PREMESSO che diversi tratti della linea ferroviaria San Gavino — Cagliari e San Gavino – Oristano, destinata sia al trasporto di passeggeri che merci, attraversano terreni coltivati o meno nel territorio del Comune di San Gavino Monreale ;

TENUTO CONTO che, con l'approssimarsi della stagione estiva, il conseguente prevedibile innalzamento delle temperature, unitamente ad altre attività, può costituire concausa di innesco e propagazione di incendi lungo le linee ferroviarie ed arrecare pericolo alla pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che in particolar modo nel periodo estivo, la naturale crescita della vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta un grave pericolo in quanto potenzialmente causa dell'aumento della probabilità d'innesco, sviluppo e propagazione di incendi;

VISTA la richiesta di RFI "Rete Ferroviaria Italiana" S.p.A., prot. UA 29/2019 -n° RFI-DPR-DTP_CA/A0011/P/2019000777 del 30/05/2019 pervenuta in data 30/05/2019 con nota acquisita al prot. n°10477, avente per oggetto "Prevenzione incendi";

CONSIDERATO che la predetta richiesta precisa "l'obbligo per i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti a linee ferroviarie - durante tutto il periodo di "grave pericolosità" — di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile. Se tali terreni sono coltivati a cereali, i possessori sono tenuti a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale, ottemperando, nel contempo, al rispetto dell'art.48 del D.P.R. 753/80.";

VISTO l'art. 450 c.p., che prevede la responsabilità penale per "chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario";

RICHIAMATO il comma | dell'art. 48 del D.P.R. 753/80 recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" che testualmente recita: "E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanze delle linee

ferroviarie senza adottare le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze”;

RITENUTE sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54 commi 4 e 4bis del D.Lgs. 267/2000, di un provvedimento contingibile ed urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità fisica della popolazione, finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario, sul tratto ricadente all'interno del territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

RICHIAMATI i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO quindi di provvedere in tal senso;

Ferma restando la normativa penale e l'applicazione di ulteriori specifiche sanzioni previste dall'ordinamento

ORDINA

in maniera PERENTORIA e ASSOLUTA ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti adiacenti a linee ferroviarie, nel tratto ricadente nel territorio del Comune di San Gavino Monreale , durante tutto il periodo compreso tra i giorni 10.06.2019 e 30.09.2019:

- di tenere sgombri i propri terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile;
- se tali terreni sono coltivati a cereali, i possessori sono tenuti a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;
- di non dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi nelle vicinanze delle linee ferroviarie, così come previsto dall'art. 48 del D.P.R. 753/80.

I soprannominati soggetti sono inoltre tenuti ad effettuare la dovuta vigilanza su tali terreni e fondi limitrofi alla linea ferroviaria allo scopo di prevenire ogni possibile situazione di pericolo e di intralcio per il pubblico servizio di trasporto.

AVVERTE

che, fatte salve le responsabilità di natura penale tra cui quelle previste dall'art. 650 c.p., le violazioni della presente ordinanza, comportano a carico degli autori, l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite ai sensi degli artt. 38 e 63 del D.P.R. 753/80 e successive modifiche ed integrazioni;

che il/i proprietario/i interessato/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente ordinanza;

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota:

- al Sig. Prefetto di Cagliari;
- a RFI “Rete Ferroviaria Italiana” S.p.A. — sede di Cagliari;
- al Corpo Forestale Regionale – Stazione di Sanluri;
- Al Comando Stazione Carabinieri di San Gavino Monreale
- al Corpo di Polizia Locale di San Gavino Monreale;
- al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet dell’Amministrazione Comunale all’indirizzo www.comune.sangavinomonreale.vs.it

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Sardegna , entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale o comunque dalla piena conoscenza della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all’ Albo Pretorio.

Il Corpo di Polizia Locale e tutte le altre forze dell’Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
f.to **Carlo Tomasi**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-06-2019 al 18-06-2019

San Gavino Monreale, 03-06-2019

L'INCARICATO
f.to **Orru Massimiliano**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, si dichiara
che la presente copia è CONFORME ALL'ORIGINALE.**

San Gavino Monreale, 03/06/2019

IL FUNZIONARIO
